



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 54 /SMEA/COVID-19

DEL 01 APR. 2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA: CONTABILITÀ

OGGETTO: Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali – SMEA DGR. 671 del 11/11/2019 – DGR 125/2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” – Disposizioni su requisizione/convenzione/contratti di idonee strutture per ricovero e/o alloggio di varie categorie di beneficiari e copertura finanziaria.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e le raccomandazioni alla comunità internazionale formulate dalla medesima Organizzazione circa la necessità di applicare misure adeguate;

VISTA la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 mediante la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del citato D.Lgs. n. 1/2018, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante: “*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, della succitata Ordinanza che affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, al fine di fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale e la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, nonché le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” con il quale, in ragione della rapida diffusione dei contagi in atto nel territorio nazionale, il Governo ha disposto una serie di misure urgenti finalizzate al contenimento della proliferazione del virus e tutti i Decreti Leggi successivi adottati in riferimento alla Emergenza COVID-19;



VISTA la Circolare prot. n. 7865 del 25.03.2020 del Ministero della Salute;

VISTA la D.G.R. del 11 novembre 2019, n. 671 con la quale è stato individuato qual Soggetto Attuatore della SMEA l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di protezione Civile, assegnando al medesimo la titolarità delle contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), 6021 (388/2016) e 6050 (OCDPC 441/2017 – DPCM 27.02.2019) riferite rispettivamente a: eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di febbraio – marzo 2015; eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017; eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile Rep. n.621 del 27/02/2020 con il quale, all'articolo 1 comma 1, si stabilisce che “al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art.1 comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020”;

VISTO altresì il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 31 del 2 marzo 2020 con il quale vengono delegati all'ing. Silvio Liberatore, già soggetto attuatore della S.M.E.A. per l'emergenza Centro Italia 2016/2017, nonché dirigente dei Servizi di Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile *ad interim*, il coordinamento delle attività emergenziali e l'attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del D.lgs. n.1/2018;

VISTA la D.G.R. del 4 marzo 2020, n. 125, con la quale è stata individuata, ad integrazione della D.G.R. 671/2019, nella Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali (S.M.E.A.) il soggetto giuridico preposto nel coordinamento, a livello regionale, degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione di patologie derivanti dal COVID-19, disponendo, altresì, l'inserimento nella stessa della Funzione/Area Sanità;

VISTA la DGR n. 138 del 11/03/2020 con la quale è stata disposta la variazione di bilancio per euro 5 milioni da trasferire sulla contabilità speciale in corso di istituzione, a titolo di anticipazione di liquidità necessaria all'attuazione degli interventi espressamente previsti nelle OCDPC emanate allo scopo, nelle more delle disponibilità delle risorse statali previste;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 38/DPC del 18.03.2020 avente ad oggetto: “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali – SMEA DGR. 671 del 11/11/2019 – DGR 125/2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” – Trasferimento fondi contabilità speciale – Accertamento impegno liquidazione e pagamento” con la quale si è disposto:

1. **di accertare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo di entrata n. 43615 Piano dei Conti n. U.5.04.01.01.003 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri);**
2. **di impegnare e liquidare la somma di € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 153600 – Piano dei Conti n. U.3.04.01.01.003 – Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri, in favore del Soggetto Attuatore Presidente della Regione Abruzzo titolare della contabilità speciale n. 6194 intestata a “PRES.R.ABRUZZO -S.A.O.630-639-20”, in ottemperanza delle DGR n. 125/2020 e n. 138/2020;**

3. *di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma di € 5.000.000,00, a valere sull'impegno di cui al punto 2, in favore del Soggetto Attuatore Presidente della Regione Abruzzo sulla contabilità speciale n. 6194 intestata a "PRES.R.ABRUZZO - S.A.O.630-639-20" attraverso il codice IBAN IT06D0100003245401200006194;*
4. *di dare atto dell'urgenza della presente procedura finalizzata a garantire la copertura delle spese indifferibili per fronteggiare l'emergenza in atto;*
5. *di precisare che il Soggetto Attuatore deve provvedere entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme in argomento da parte del Dipartimento delle Protezione Civile nazionale al trasferimento delle medesime nel bilancio regionale;*
6. *omissis;*

RICHIAMATE le indicazioni del Comitato Operativo di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 di procedere alla individuazione o censimento di strutture esterne idonee a ospitare persone che potrebbe essere necessario isolare dal resto della popolazione, per evitare eventuale contagio o contenerlo;

RICHIAMATA la Circolare prot. n. 7865 del 25.03.2020 del Ministero della Salute in base alla quale: "...è necessario identificare prioritariamente strutture/stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19, tenuto conto che le attività precipue sono legate alle malattie infettive, assistenza respiratoria e terapia intensiva. Parimenti, è necessario individuare altre strutture ospedaliere da dedicare alla gestione dell'emergenza ospedaliera NON COVID (patologie complesse tempo dipendenti) ... (omissis) ... Le Regioni, in considerazione di quanto previsto dall' art. 4, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono tenute a impostare sistemi di sorveglianza e monitoraggio volti al contenimento del contagio e del rischio connesso alle situazioni intrafamiliari, istituendo una gestione per coorti, presso strutture residenziali e/o alberghiere rivolte a quei soggetti che, a causa di ragioni logistiche, strutturali, socio-economiche, non possono essere accolti in isolamento presso il proprio domicilio. Analoghe soluzioni di alloggiamento possono essere rivolte al personale sanitario e socio- sanitario maggiormente esposto, ai fini di tutelare i medesimi e i rispettivi nuclei familiari... (omissis)...

Nelle RSA alberga la popolazione più fragile ed esposta al maggior rischio di complicanze fatali associate all'infezione da COVID-19 e considerata l'esperienza delle Regioni precocemente colpite dalla pandemia, è necessario identificare prioritariamente strutture residenziali assistenziali dedicate ove trasferire i pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, per evitare il diffondersi del contagio e potenziare il relativo setting assistenziale... (omissis) ...

E', comunque, indispensabile potenziare il personale in servizio presso queste strutture, anche attraverso i meccanismi di reclutamento straordinario già attivato per le strutture di ricovero ospedaliero, nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato nei servizi semiresidenziali e domiciliari...";

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 relativo a "disciplina delle aree sanitarie temporanee" ai sensi del quale: "Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione della emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza";

TENUTO CONTO che, sempre ai sensi del citato articolo 4, per le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni;

DATO ATTO che il personale preposto ha effettuato sopralluoghi in varie strutture, pubbliche e private, site nelle quattro Province, di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, verificandone lo stato dei luoghi, le condizioni anche di idoneità in rapporto all'utilizzo, la fruibilità o se le stesse necessitino di interventi di adeguamento;

DATO ATTO altresì, che, in base alle disposizioni impartite, i sopralluoghi di cui al punto precedente hanno finora avuto luogo presso diverse strutture e talune sono in corso di definizione, come da schede di sopralluogo;

RICHIAMATA la nota prot. n. 656 del 03.03.2020, a firma del Soggetto Attuatore delegato ing. Silvio Liberatore, in base alla quale è stato richiesto ai Sindaci dei Comuni della Regione Abruzzo di individuare strutture non militari con caratteristiche logistiche e sanitarie adeguate all'ospitalità di persone in quarantena, o di coloro che con questi ultimi abbiano avuto contatti, nei territori di competenza, sollecitandone l'attivazione per evitare il ricorso alla prevista requisizione di cui all'articolo 1 comma 2 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020;

PRESO ATTO dei riscontri dei Sindaci dei Comuni interessati a seguito alla nota di cui al punto precedente;

PRESO ATTO altresì delle richieste pervenute anche informalmente (per le vie brevi) dalle Aziende Sanitarie Locali determinate dalla carenza dei posti letto presso i relativi nosocomi, di individuazione delle strutture idonee ad ospitare pazienti risultati positivi al COVID-19 già ospedalizzati, o che non possano restare presso il proprio domicilio, nonché ad accogliere le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso i propri domicili;

DATO ATTO del parere del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo secondo il quale, in conformità al menzionato articolo 4 comma 1 del D.L. n.18/2020 e s.m.i, non risulta necessario acquisire, in deroga anche ai procedimenti ordinari, in via preventiva e/o anche successiva, atti di assenso per i casi di specie, dato il carattere straordinario diretto a fronteggiare l'emergenza sanitaria e ad assicurare una gestione ordinata della stessa;

RILEVATE le obiettive difficoltà nelle operazioni di valutazione e determinazione del prezzo da corrispondere agli aventi diritto per l'utilizzo delle menzionate strutture mediante l'ordinario ricorso alla Banca Dati delle quotazioni immobiliari della Agenzia delle Entrate;

RITENUTO, pertanto, ragionevole dover ricorrere alle procedure e ai criteri già sperimentati per l'assistenza alla popolazione nell'Emergenza (ancora in atto) "Sisma Centro Italia 2016" e, più precisamente, alla Convenzione-quadro, di disciplina dell'ospitalità presso le strutture ricettive sottoscritta in data 8 settembre 2016, tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Anci e Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere;

RITENUTO, altresì, necessario richiamare il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art 6, comma 7 che dispone "il Prefetto, su proposta del Dipartimento della Protezione Civile [...] può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata", requisizione peraltro già prevista dall'articolo 1, comma 2, della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020;

EVIDENZIATO che l'istituto della requisizione è considerata "fattispecie residuale" cui ricorrere di fronte alla obiettiva difficoltà e/o impossibilità di acquisire il consenso volontario della proprietà delle citate

strutture, o di chiunque abbia titolo a disporre, tramite l'intervento del Prefetto, giusta parere reso dal Dipartimento della Protezione civile in data 31/03/2020;

DATO ATTO del contratto di cessione già sottoscritto in data 23.03.2020 dalla Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale in qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile Rep. n.621 del 27.02.2020, con la Fondazione Oasi dello Spirito Onlus, per la cessione della Casa di accoglienza e spiritualità "*Oasi dello Spirito*", sita in Montesilvano (PE), giusta richiesta della ASL di Pescara che ne ha assunto la immediata gestione al momento della consegna in medesima data, 23.03.2020 nella quale possono essere ospitati i pazienti risultati positivi al COVID-19 già ospedalizzati, o che non possano restare presso il proprio domicilio, e/o le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il proprio domicilio;

RITENUTO di dover onorare le spese derivanti dalla stipula sia dal contratto sopra richiamato di cui al precedente punto, sia dei successivi da sottoscrivere per l'utilizzo delle strutture destinate all'Emergenza COVID-19 che saranno acquisite per il fine sopra descritto attraverso i fondi di cui alla OCDPC n. 630-639-20 nell'ambito della voce "Requisizione/convenzione/contratti di idonee strutture per ricovero e/o alloggio";

DATO ATTO che detta procedura è stata interamente avallata dal Dipartimento della Protezione Civile;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria;

Per quanto esposto in premessa, integralmente richiamato nel presente dispositivo,

DISPONE

1. **di ratificare** l'elenco (Allegato 1) contenente i sopralluoghi già disposti, espletati o in corso di espletamento sulle varie strutture, pubbliche e private, delle quattro Province di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, nonché sullo stato dei luoghi, sulle condizioni di idoneità relativamente all'utilizzo, alla fruibilità o se invece occorranza interventi di adeguamento, anche a seguito dell'acquisita disponibilità da parte dei Sindaci interessati;
2. **di disporre**, in presenza di ulteriori necessità o insufficienza o inadeguatezza delle strutture di cui al punto 1, ulteriori sopralluoghi presso strutture esterne o di realizzazione di strutture mobili, anche individuate attraverso eventuale avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine di fornire adeguati luoghi di ricovero o alloggio per pazienti risultati positivi al COVID-19 già ospedalizzati, o che non possano restare presso il proprio domicilio, e/o le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il proprio domicilio, oppure per personale sanitario e socio- sanitario maggiormente esposto, ai fini di tutelare i medesimi e i rispettivi nuclei familiari, oppure per altre categorie indicate dai provvedimenti del Ministero della Salute;
3. **di dare atto** del contratto già stipulato tra la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale in qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile Rep. n.621 del 27.02.2020, con la Fondazione Oasi dello Spirito Onlus, per la cessione della Casa di accoglienza e spiritualità "*Oasi dello Spirito*", sita in Montesilvano (PE), giusta richiesta della ASL di Pescara che ne ha assunto la immediata gestione al momento della consegna in medesima data, 23.03.2020;
4. **di affidare** la gestione delle medesime strutture alle ASL territorialmente competenti che possono delegare la stessa all'esterno;
5. **di autorizzare**:



GIUNTA REGIONALE

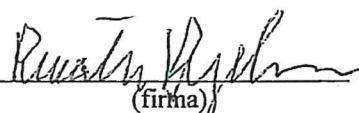
- la corresponsione delle somme di quanto contrattualmente stipulato a titolo di rimborso delle spese necessarie per la messa in uso e utilizzo effettivo in favore delle strutture di ricovero, come saranno regolate dai relativi contratti, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per il ricovero per pazienti risultati positivi al COVID-19 già ospedalizzati, o che non possano restare presso il proprio domicilio, e/o le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il proprio domicilio;
 - le spese correlate (a titolo semplificativo: vitto, servizio lavanderia, sanificazione locali e quant'altro necessario) in favore delle Ditte prestatrici di detti servizi;
6. di stabilire che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con i fondi della contabilità speciale n. 6194, aperta presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di L'Aquila intestata "PRE.R.ABRUZZO-S.A.O.630-639-20";
 7. di disporre che il responsabile dell'Area Contabilità S.M.E.A., d'intesa con l'Area Informatica, provveda a tutti gli adempimenti conseguenziali;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della SMEA.

Il Soggetto Attuatore
Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marzillo

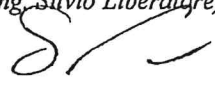
L'Estensore
(Dott. Giancarlo Boscaino)


(firma)

Il Responsabile Area
(Sig. Renzo Angelucci)


(firma)

Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)


(firma)